



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l’art.5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede: “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile

proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato, tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni, la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18.12.2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG);

VISTO l’articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regolamenta l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

VISTO il comma 243 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ANPAL approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, adottato ai sensi dell'articolo dello Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione n. 9 del 31 maggio 2017;

VISTO il Decreto n. 1 del 10 gennaio 2017 “Ordinamento degli uffici e delle strutture dell'ANPAL in attuazione del regolamento di organizzazione”;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

CONSIDERATO il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che ha disciplinato i rapporti giuridici tra l'ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

RITENUTO opportuno provvedere all'aggiornamento di quanto disposto dal Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 a seguito della Decisione C(2017) 8927 del 18.12.2017, che modifica la Decisione C(2014)4969 dell'11.07.2014, dando avvio alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani;

Tutto ciò visto e considerato, il Direttore Generale

DECRETA

ARTICOLO 1

Oggetto

1. L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) viene individuato con il ruolo di Organismo Intermedio del PON IOG "Iniziativa Occupazione Giovani", ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il presente Decreto disciplina i rapporti giuridici tra ANPAL, in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione degli schemi incentivanti a valere sul PON IOG.
3. L'INPS svolge i compiti dell'AdG, su delega di ANPAL, limitatamente alle funzioni di gestione, controllo e monitoraggio dell'incentivo, come specificate al successivo articolo 2.
4. Gli incentivi previsti nell'ambito del PON IOG, sono fruibili mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente/trimestralmente dovuti dal datore di lavoro e sono riconosciuti per le assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
5. Il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) adottato da INPS per la gestione degli incentivi stabilisce le procedure con le quali saranno realizzate le attività disciplinate dal presente Decreto.

ARTICOLO 2

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

1. L'INPS, in qualità di Organismo Intermedio di gestione, dovrà:
 - a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PON, i necessari raccordi con l'AdG, adeguando, ove possibile, i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG medesima;
 - b) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale/regionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza e del Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;
 - c) presentare un proprio Piano Esecutivo, nonché i relativi aggiornamenti su richiesta dell'AdG;

- d) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione che ANPAL ritiene coerenti e conformi con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13 e alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;
- e) eseguire i controlli di primo livello secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co., che ANPAL ritiene coerenti e conformi a quanto previsto dall'articolo 125 del Regolamento (CE) 1303/2014, sul diritto alla fruizione degli incentivi sulla base delle informazioni rilevabili dai moduli telematici e dalle denunce contributive con le modalità specificate nello stesso Si.Ge.Co.;
- f) esaminare e definire le richieste di riesame dei provvedimenti di diniego o autorizzazione dell'incentivo;
- g) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, ad informare l'AdG, l'Autorità di Certificazione del PON, e l'Autorità di Audit, in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario o amministrativo, superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00), che dovessero interessare le operazioni cofinanziate dal PON, oggetto del presente Decreto, e collaborare alla tutela degli interessi di ANPAL e delle Regioni ammesse al PON;
- h) tenere una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i) garantire, previa verifica di compatibilità con i propri sistemi informativi e con i dati disponibili, il trasferimento automatico dei dati per l'alimentazione del sistema SIGMA_{GIOVANI} messo a disposizione dall'AdG, per la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite segnalandone eventuali malfunzionamenti ad ANPAL che si farà carico della risoluzione degli stessi;
- j) trasmettere annualmente, all'AdG, i dati contabili relativi alla gestione dell'incentivo;
- k) trasmettere, all'AdG, ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le procedure stabilite dal Si.Ge.Co., su base trimestrale ed a partire dal sessantesimo giorno successivo alla registrazione del presente decreto, un rendiconto contenente le informazioni di sintesi e analitiche relative alla gestione degli incentivi acquisite attraverso le dichiarazioni contributive inviate dai datori di

lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, con specifico riferimento a:

- numero di protocollo informatico dell'istanza di incentivo;
- codice fiscale e denominazione del datore di lavoro che ha fruito dell'Incentivo;
- codice fiscale del lavoratore assunto;
- tipologia di contratto di lavoro (assunzione a tempo determinato/indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di rapporto di lavoro a termine);
- importo dell'Incentivo;
- importo dell'Incentivo in relazione al quale sia stata accertata, dall'INPS, l'indebita fruizione.

I rendiconti saranno accompagnati dalla Dichiarazione di ricevibilità delle spese come previsto dal Si.Ge.Co., ai fini della successiva elaborazione della domanda di pagamento alla Commissione Europea;

- l) definire procedure per il recupero degli importi relativi a incentivi indebitamente fruiti;
- m) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro;
- n) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei controlli di II livello a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
- o) fornire supporto per le eventuali verifiche condotte da altri organismi comunitari e/o nazionali;
- p) fornire all'AdG il contributo per la stesura delle Relazioni di Attuazione Annuali e della Relazione di Attuazione Finale del PON;
- q) garantire il rispetto delle indicazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in merito alla pubblicazione dell' "emblema" dell'Unione Europea sugli opportuni atti amministrativi relativi all'incentivo e fornire adeguate informazioni in ordine al finanziamento dell'incentivo, con evidenza del cofinanziamento del F.S.E. ed altro finanziamento pubblico per ottemperare all'obbligo in materia di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari (come previsto dal Regolamento suddetto i nomi dei partecipanti a un'operazione dell'FSE non vengono pubblicati);

- r) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti, le informazioni in formato elettronico ed i dati relativi all'attuazione delle misure relativi alle minori entrate conseguenti la concessione degli incentivi autorizzati ed erogati e agli audit siano conservati, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2014, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.

ARTICOLO 3

Obblighi in capo all'Autorità delegante

1. L'ANPAL, in qualità di AdG delegante, si impegna nei confronti dell'INPS, quale Organismo Intermedio di gestione, a:
 - a) richiedere le previsioni di impegno e le previsioni di spesa all'INPS con cadenza trimestrale, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse, al fine di assicurare gli obblighi di impegno delle risorse finanziarie stanziare ed evitare il disimpegno delle risorse;
 - b) rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 4;
 - c) assicurare all'INPS il supporto necessario al fine di consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi FSE;
 - d) attuare, in collaborazione con l'INPS, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - e) garantire l'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità dei dati relativi alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli Audit ed alla valutazione;
 - f) garantire che l'INPS riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - g) informare l'INPS in merito alla irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PON che possano avere ripercussioni sull'operazione di propria competenza;
 - h) fornire all'INPS tutte le informazioni utili ai lavori del Comitato di Sorveglianza ed al Comitato di Indirizzo ed Attuazione del PON;

- i) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Decreto.

ARTICOLO 4

Adempimenti in materia di privacy

1. Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679 già in vigore dal 25.5.2018.

ARTICOLO 5

Durata ed efficacia

1. Il presente Decreto ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.
2. L'ammissibilità delle spese previste relative all'attuazione degli incentivi è subordinata alla ricezione da parte di ANPAL, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del medesimo, della formale conferma da parte dell'INPS che il Si.Ge.Co. di cui all'articolo 1, comma 9 è in tutte le sue parti conforme all'attuale struttura organizzativa e gestionale dell'Istituto.

ARTICOLO 6

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rimanda ai Decreti istitutivi necessari per la definizione degli incentivi, delle relative regole di attuazione e della dotazione finanziaria stanziata, nonché alle circolari adottate dall'Istituto in attuazione del predetto decreto.
2. Per quanto non previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'INPS, circa le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1303/2014, si fa riferimento al Si.Ge.Co. adottato dall'AdG.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

ROMA, addì

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)